



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Nazionali/Generali
delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria
Loro sedi

Oggetto: P.C.D. 10 gennaio 2026 relativo alla mobilità *intra moenia* degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Per opportuna informativa, si trasmette il provvedimento del Sig. Capo del Dipartimento, relativo alla procedura richiamata nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale
Sezione III - Affari generali



Roma,

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria

Al Signor Vicedirettore generale del personale

Ai Signori Direttori degli Uffici e delle Divisioni di Staff

Alla Cassa delle Ammende

All'Ente Assistenza

e, per conoscenza,

Alle Sezioni I e II dell'Ufficio I

OGGETTO: P.C.D. 10 gennaio 2026 relativo alla mobilità *intra moenia* degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Per opportuna conoscenza nonché per la massima diffusione, si trasmette il provvedimento del Capo del Dipartimento 10 gennaio 2026, relativo a quanto in oggetto indicato.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio
dott. Romolo Pani

Mdv/trasm PCD 10 gennaio 2026 mobilità intramoenia polpen



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"*;
- VISTO il comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- VISTO l'art. 38, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante *"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"*;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, recante *"Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"*;
- VISTO l'articolo 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*
- VISTO il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86, recante *"Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"*;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*,
- VISTO il Titolo IV, Capo III del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (*"Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"*), disciplinante il Servizio navale del Corpo di Polizia penitenziaria;
- VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTO il d.P.R. 24 marzo 2025 n. 53, recante *"Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare"*;
- VISTO il decreto ministeriale 18 novembre 2003, istitutivo del Servizio a cavallo del Corpo di Polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2007, recante *"Istituzione del «Nucleo investigativo centrale» della Polizia penitenziaria"*;
- VISTO il decreto ministeriale 9 ottobre 2009 con il quale sono stati stabiliti i requisiti e le modalità di accesso per il personale di Polizia Penitenziaria al corso di specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni;
- VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2017, recante *"Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del GOM, NIC, SADAV e VISAG"*;
- VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante *"Organizzazione e le funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio"*;
- VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2020, recante *"Riorganizzazione del Gruppo Operativo Mobile (GOM) della Polizia penitenziaria"*;
- VISTO il decreto ministeriale 3 maggio 2024, recante *"Nuova disciplina della Specializzazione di conduttore di unità cinofile del Corpo di Polizia penitenziaria"*;
- VISTO il decreto ministeriale 14 maggio 2024, recante *"Istituzione di un Reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria, articolato in ufficio centrale e uffici territoriali: Gruppo di intervento operativo (G.I.O.) e Gruppo di intervento regionale (G.I.R.)"*;
- VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2025, recante *"Ripartizione della dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli Agenti-Assistenti, Sovrintendenti ed Ispettori"*;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTO l'Accordo quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria sottoscritto in data 05 ottobre 2023, relativo al triennio 2019 – 2021;
- VISTO in particolare, l'articolo 22 del predetto Accordo quadro di Amministrazione, che istituisce la specializzazione di Operatore di aeromobili a pilotaggio remoto ex art. 22 d.P.R. 18 giugno 2002, n.164;
- RITENUTA la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilità interna del personale di Polizia Penitenziaria in modo da adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione;
- LETTI i propri provvedimenti 23 febbraio 2024 con cui sono state determinate, per ogni singola sede, le nuove piante organiche degli Istituti penitenziari per adulti;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma degli articoli 25 e 25 del D.p.r. 164/2002,

DECRETA

Titolo I (Disposizioni Generali)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento a domanda presso le sedi penitenziarie per adulti e minori degli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2 (Pubblicazione dei posti)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Amministrazione mette a bando tutte le sedi di servizio degli istituti penitenziari per adulti, oggetto di possibili richieste di trasferimento per il personale di cui all'art. 1, mediante divulgazione di avviso e pubblicazione sul sito istituzionale. Con cadenza biennale, a decorrere dall'anno successivo a quello di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

emanazione del presente decreto, l'Amministrazione, sentito il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, comunica anche le sedi di servizio disponibili negli istituti penali per i minorenni. La comunicazione contiene il termine e le modalità di presentazione della domanda.

2. In considerazione della necessità di preservare la specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni acquisita dal personale, con cadenza biennale, a decorrere dall'anno di emanazione del presente decreto, per le vacanze organiche che si determinano specificamente nelle strutture minorili si provvede con interpello emanato dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, destinato esclusivamente al personale del proprio contingente, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il personale che partecipa al predetto interpello non può partecipare nello stesso anno all'interpello di cui al comma 1 del presente articolo. L'interpello adotta i criteri di valutazione contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.

3. L'Amministrazione, quando ritenga di procedere ai trasferimenti di cui agli articoli 1 e 2 dispone l'assegnazione del personale del Corpo agli Istituti, nel rispetto delle graduatorie che sono state formate, applicando i criteri contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.

Articolo 3

(Presentazione della domanda di trasferimento)

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro il termine indicato nel bando. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando. Le domande presentate in modalità diversa sono inammissibili.

2. Fermo restando quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 2, all'atto della domanda il dipendente indica la scelta, in ordine di priorità e fino al numero massimo di tre istituti, delle sedi di servizio di preferenza, tra istituti penitenziari per adulti, istituti penali per minorenni.

3. Nel caso in cui siano presenti più istituti nella stessa città, il dipendente indica l'esatta sede di servizio per cui aspira al trasferimento. Qualora l'indicazione di scelta risulti genericamente riferita al solo contesto cittadino, l'Amministrazione esclude tale opzione tra quelle espresse, ovvero, in assenza di altre indicazioni di preferenza, considera improcedibile la domanda.

4. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

5. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
6. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il dipendente deposita la domanda presso il Reparto della Direzione che lo amministra e l'ufficio preposto, contestualmente, la assume al protocollo. Analogamente può procedere il dipendente, nei termini di cui al comma 1, presso la sede in cui presta temporaneamente servizio, che entro 5 giorni provvede all'inoltro dell'originale e della copia in formato .pdf, per posta elettronica/sistema SIGP, alla Direzione della sede di assegnazione, la quale adempie al successivo inoltro alla Direzione Generale del Personale. Il personale assente a qualsiasi titolo dal servizio può inoltrare la domanda tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzandola alla sede d'appartenenza. In tal caso, ai fini del comma 9 del presente articolo, farà fede il timbro postale di spedizione.
8. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, non sono procedibili.
9. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli apposti nella domanda presentata.
10. Le Direzioni che amministrano il personale, sia in sede sia fuori sede, come indicato al comma 7, compilano, in ordine cronologico di deposito o di ricezione della domanda, le relative schede informatizzate individuali delle istanze acquisite dai dipendenti, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come fedelmente indicati nella domanda presentata dagli interessati.
11. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede alla stampa per la sottoscrizione autografa del dipendente, quale conferma dell'esattezza dei dati dichiarati e quale accettazione dell'inserimento nel sistema. Tale procedura è assolta nei confronti del personale in servizio fuori sede mediante l'invio, a mezzo posta elettronica istituzionale, della scheda in formato .pdf alla sede ove il dipendente presta temporaneamente servizio, la quale provvede alle medesime incombenze sopra indicate e restituisce con le stesse modalità telematiche la scheda, nonché provvede alla spedizione dell'originale a mezzo corrispondenza postale ordinaria. Le medesime modalità telematiche sono consentite ove trattasi di personale assente dal servizio; in tale ultimo caso dovrà essere redatta succinta verbalizzazione agli atti.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

12. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale, firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, in formato .pdf alla Divisione I - Corpo di Polizia Penitenziaria della Direzione Generale del Personale.

Articolo 4 (Legittimazione)

1. Se non diversamente disposto dal bando, la domanda di trasferimento può essere presentata dal dipendente che abbia maturato almeno due anni di permanenza effettiva nella sede di assegnazione o nella sede alla quale sia stato da ultimo trasferito a domanda, computati dalla data in cui l'interessato abbia assunto materiale servizio nella medesima sede. Sono salve le diverse statuizioni del bando di assunzione.

Il limite di permanenza minima di due anni non si applica alle assegnazioni all'esito di concorsi interni.

2. La permanenza effettiva di due anni matura anche se il dipendente sia temporaneamente assegnato ad altra sede ai sensi dell'articolo 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai sensi dell'articolo 42 bis Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o se sia comandato presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 56 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale in possesso di specializzazioni o che, all'atto della presentazione dell'istanza, sia impiegato alle dipendenze funzionali di un Reparto specializzato del Corpo di polizia penitenziaria, può avanzare istanza di trasferimento. Resta salva l'inammissibilità alla procedura dell'interpello derivante dall'applicazione dei vincoli temporali di permanenza stabiliti nei rispettivi provvedimenti regolamentari.

Articolo 5 (Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dei punteggi derivanti dai dati inseriti con la descritta procedura informatica, mediante la redazione della scheda informatizzata a "compilazione guidata".

2. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.

3. La graduatoria nazionale provvisoria è formata, a cura della Divisione I della Direzione Generale del Personale, entro il quinto mese successivo alla data di scadenza del bando.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

4. L'avviso della redazione della graduatoria provvisoria è pubblicato sul sito istituzionale. Della formazione della graduatoria provvisoria è, altresì, dato avviso mediante pubblicazione, a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi, nelle bacheche destinate. Ad ogni singolo partecipante alla procedura è notificata, a cura della Direzione d'appartenenza, una analitica scheda relativa al punteggio attribuito e alla posizione occupata in graduatoria. La graduatoria provvisoria è divulgata alle OO.SS. rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
5. Avverso il punteggio attribuito o il mancato riconoscimento dei titoli di preferenza, il dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.
6. L'ufficio che riceve l'istanza di revisione la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma precedente, sempre in via informatica ed in copia (.pdf), alla sede di assegnazione, allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro con le modalità stabilite dall'art 3, comma 7.
7. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi e dei titoli di preferenza attribuiti nella graduatoria di cui al comma 3 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore Generale del personale. La commissione è composta da un presidente, scelto tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica non inferiore a Dirigente Aggiunto e da nove componenti, tra i quali è individuato anche personale appartenente al contingente della Giustizia minorile e di comunità. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente. Per la composizione della commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione, in qualità di componente della commissione, al personale che sia rappresentante sindacale. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti oltre al presidente.
8. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione Generale del Personale emana, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di emissione del bando, la graduatoria definitiva.
9. L'avviso della redazione della graduatoria definitiva è pubblicato sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso, altresì, con nota affissa, a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi, nelle bacheche destinate. Ad ogni singolo partecipante alla procedura è notificata, a cura della Direzione di appartenenza, una analitica scheda relativa al punteggio attribuito e alla posizione occupata in graduatoria.
10. La pubblicazione vale come risposta per il personale che ha fatto richiesta di revisione.
11. La graduatoria definitiva viene trasmessa alle OOSS rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

delle informazioni e protezione dei dati personali, e rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al successivo interpello.

Articolo 6 (Revoca della domanda)

1. Nell'imminenza dei piani di mobilità a domanda, l'Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 20 giorni entro il quale il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento.
2. Esperita la procedura di cui al comma precedente, fatti salvi casi del tutto eccezionali e documentati, non è possibile revocare il provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell'interessato.

Titolo II [Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]

Articolo 7 (Punteggio)

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.
2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

Articolo 8 (Anzianità)

1. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato nel Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti:
fino a cinque anni Punti 1,00;
dal sesto al decimo Punti 2,00;
dall'undicesimo al quindicesimo Punti 3,00;
dal sedicesimo al diciannovesimo Punti 4,00;
dal ventesimo al ventiquattresimo Punti 5,00;
dal venticinquesimo in poi Punti 6,00.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- 1 bis. Per il personale appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori, dalla data di immissione in ruolo, sono attribuiti punti 6,00 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di appartenenza nel ruolo;
2. Al personale che ha prestato servizio nella stessa sede è attribuito un punteggio aggiuntivo di:
Punti 2,00 dopo 10 anni;
Punti 4,00 dopo 20 anni.
3. L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo, compresi i periodi trascorsi nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto, sottraendo i periodi che per varia causa determinano interruzioni risultanti dal foglio matricolare.
4. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00.
5. Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione del servizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,50 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un massimo di punti 3,00 (6 cause di servizio).
6. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria o nel disciolto Corpo degli agenti di custodia o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, di reintegrazione o di riammissione, sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato o di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

Articolo 9

(Servizio prestato in sedi disagiate)

1. Al personale che, all'atto della presentazione della domanda di trasferimento, svolge effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sono attribuiti:
- a) C.C. Tolmezzo, C.R. San Gimignano, C.R. Volterra, C.C. Venezia Santa Maria Maggiore, punti 2,00;
 - b) C.R. Mamone, C.R. Favignana, C.R. Porto Azzurro, C.R.F. Venezia Giudecca, punti 3,00;
 - c) C.R. Gorgona, sezione distaccata di Livorno (a condizione che abbia prestato servizio in tale sede, in maniera continuativa e a prescindere del ruolo ricoperto), punti 4,00.
2. Il punteggio di cui al comma 1 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio, fermo restando l'effettivo servizio del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

dipendente nella sede disagiata, fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.

3. Il punteggio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

4. Il personale assegnato alla Casa di reclusione di Gorgona prima del 26 settembre 2013, data in cui la predetta Casa di reclusione è diventata Sezione distaccata a custodia attenuata della Casa circondariale di Livorno, e che vi abbia prestato servizio effettivo per almeno sei anni, ha diritto ad essere trasferito nella sede richiesta. Qualora nella sede ambita non vi siano disponibilità in organico, detto personale ha diritto ad essere trasferito in altra sede nella stessa regione.

5. I criteri di assegnazione del personale presso la sede distaccata di Gorgona devono essere concordati tra la Direzione della C.C. Livorno e le Organizzazioni sindacali.

Articolo 10

(Servizio prestato presso il G.O.M.)

1. Al personale che abbia prestato servizio presso il G.O.M. e che, ai sensi dell'art. 9, commi 4, 5 e 6, del vigente decreto ministeriale 30 luglio 2020, abbia assicurato, da quella data, una permanenza minima di quattro anni continuativi, sono attribuiti punti 4 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso i reparti operativi mobili o presso l'ufficio centrale, se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.

2. Al personale che all'entrata in vigore del presente provvedimento è in servizio presso il G.O.M. è attribuito un punteggio di punti 1 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, per il servizio prestato dal 27 luglio 2017 al 30 luglio 2020 presso i reparti operativi mobili o presso l'ufficio centrale, se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.

3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

4. Il personale che ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 del P.C.D. 19 gennaio 2022 non abbia ancora maturato i previsti quattro anni di permanenza minima alle dipendenze funzionali del G.O.M., non è legittimato a partecipare agli interpelli per l'ordinaria mobilità a domanda.

Articolo 10 bis

(Servizio prestato presso il G.I.O. e i G.I.R.)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

1. Al personale che presta servizio presso il G.I.O. o presso i G.I.R. e che alla data di presentazione della domanda di trasferimento abbia assicurato una permanenza minima di quattro anni continuativi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 14 maggio 2024, sono attribuiti punti 4 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso il G.I.O. o presso i G.I.R., se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi.
2. Il punteggio di cui al comma 1 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.
3. Il personale che non abbia ancora maturato i quattro anni di permanenza minima alle dipendenze funzionali del G.I.O. o dei G.I.R., previsti dal 3° comma dell'art. 2 del P.C.D. 2 agosto 2024, non è legittimato a partecipare agli interPELLI per l'ordinaria mobilità a domanda.

Articolo 11 (Effettività del servizio)

1. Per servizio effettivo e per il calcolo dei punteggi aggiuntivi previsti nel presente provvedimento si tiene conto della materiale ed effettiva presenza del dipendente nella relativa sede.

Articolo 12 (Condizioni di famiglia)

1. All'istante sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi per particolari condizioni familiari:
 - a) punti 2,00, per il ricongiungimento al coniuge (anche in caso di unioni civili) non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente di fatto, se i coniugi o conviventi di fatto risiedono nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia geograficamente contigua;
 - punti 1,00, se i coniugi o conviventi di fatto risiedono nella regione di trasferimento richiesta.
 - b) punti 3,00 per ogni figlio, per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili al lavoro ed a carico, se residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia geograficamente contigua;
 - punti 1,50 per ogni figlio, se residenti nella regione di trasferimento richiesta.
 - c) ulteriori punti 3,00 per ogni figlio, per il ricongiungimento dell'istante ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili al lavoro ed a carico, nel caso di genitore celibe/nubile, vedovo, separato o divorziato, investito in via esclusiva della responsabilità genitoriale, se genitore



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

e figlio siano residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia geograficamente contigua; ulteriori punti 1,50 per ogni figlio, se residenti nella regione di trasferimento richiesta.

d) punti 4,00, per la necessità di assistere il coniuge, un parente o affine entro il primo grado, che presenti condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che imponga l'assistenza del familiare, per una sede nella stessa regione del domicilio della persona con disabilità e, se non nella stessa regione, non oltre i 120 chilometri dal domicilio della persona con disabilità. In caso di più familiari con disabilità è attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 4,00 per ogni familiare con disabilità. I punteggi di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'istante sia stato già assegnato alla sede oggetto di interpello per effetto di norme speciali sulla mobilità o ai sensi dell'art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ove la condizione di disabilità non sia grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti punti 2,00.

2. I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili.

3. I punteggi di cui ai commi precedenti si attribuiscono anche ai partecipanti all'interpello che, per effetto di norme speciali sulla mobilità, prestano servizio in una sede ubicata nella provincia di domicilio del nucleo familiare.

4. Nel caso in cui il dipendente sia affidatario esclusivo o coaffidatario con collocamento del minore presso di sé è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di punti 2,00 per ogni figlio.

5. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in copia semplice), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta, ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dallo stesso interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

6. Il legame di stabile convivenza di fatto è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.

7. La condizione di disabilità è provata da certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3-bis del d. l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con l. 27 ottobre 1993, n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è ottenuto sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

Articolo 13

(Soppressione della sede di servizio)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un Reparto i dipendenti che vi erano assegnati sono destinati, d'ufficio, alla sede di servizio limitrofa, nei modi di cui al comma I-bis dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione ad altro Reparto di Polizia penitenziaria. La domanda è accolta nei limiti delle vacanze organiche relative alla sede richiesta.
3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente.
4. In caso di soppressione di un Reparto, si procede alla mobilità del personale previo confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative.

Articolo 14 (Cambio di ruolo)

1. Al fine di salvaguardare la professionalità acquisita, qualora il dipendente presti servizio presso il Gruppo Operativo Mobile e i Reparti Operativi Mobili, il Nucleo Investigativo Centrale ed i Nuclei Investigativi Regionali, l'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza, il Servizio Cinofili, il Servizio Navale, il Servizio a Cavallo, il Servizio UAS (Sistema aereo a pilotaggio remoto) del Corpo di polizia penitenziaria, il Gruppo di Intervento Operativo ed i Gruppi di Intervento Regionale, nonché presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (purché, in tale ultimo caso, in possesso della specialità di "addetto al trattamento dei detenuti minorenni") e all'esito di concorso interno consegua una qualifica superiore, l'Amministrazione assicura la permanenza nel comparto di specialità, compatibilmente con le dotazioni organiche del ruolo nell'ambito della stessa specialità.

Articolo 15 (Vigenza)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessano di avere efficacia il provvedimento del 06 agosto 2021 e tutti i precedenti provvedimenti aventi ad oggetto la mobilità del personale di Polizia penitenziaria tra i Reparti degli istituti penitenziari per adulti e degli istituti penali per minorenni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Stefano Carmine De Michele

Rome 10/1/2026

Stefano Carmine De Michele
13